

~~12205700~~



7851

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma, 3<sup>a</sup> Sezione Lavoro, in composizione monocratica,  
nella persona del dott. Stefano Visonà, nella causa iscritta al n.  
103020/99 Ruolo di affari contenziosi Civili  
tra

con avv.to G. Michielan;

Ricorrente

e  
Prosecur Roma s.r.l.,  
con avv.to E. Trucco e S. Piras;

Convenuto

così provvede:

rigettata ogni ulteriore domanda, eccezione ed istanza,

- 1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del III livello a far data dal 9.10.1996;
- 2) condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, la complessiva somma lorda di € 2.175,70, con gli interessi sull'importo dei singoli ratei via, via rivalutato maturati dalla data di debenza di ciascun rateo al saldo;
- 3) spese di lite a carico di parte convenuta, liquidate in complessivi € 1.2000,00, oltre i.v.a. e c.p.a., con distrazione a favore del difensore antistatario.

Roma, 11 febbraio 2004.

Il giudice del lavoro  
dott. stefano visonà

00965399



CRON. 4282/04  
SENT. 785/04

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma, 3<sup>a</sup> Sezione Lavoro, in composizione monocratica,  
nella persona del dott. Stefano Visonà, nella causa iscritta al n.  
103020/99 Ruolo di affari contenziosi Civili

tra

con avv.to G. Michielan;

Ricorrente

e

Prosecur Roma s.r.l.,  
con avv.to E. Trucco e S. Piras;

Convenuto

così provvede:

- rigettata ogni ulteriore domanda, eccezione ed istanza,
- 1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del III livello a far data dal 9.10.1996;
  - 2) condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, la complessiva somma lorda di € 2.175,70, con gli interessi sull'importo dei singoli ratei via, via rivalutata maturati dalla data di debenza di ciascun rateo al saldo;
  - 3) spese di lite a carico di parte convenuta, liquidate in complessivi € 1.2000,00, oltre i.v.a. e c.p.a., con distrazione a favore del difensore antistatario.
- Roma, 11 febbraio 2004.

Il Giudice del lavoro  
dott. Stefano Visonà





n. 103020/99 Ruolo affari contenziosi Civili

OGGETTO: ricorso ex art. 409/442 cod.proc.civ.

Svolgimento del processo.

Con ricorso depositato il 8.9.1999, deduceva di lavorare alle dipendenze di Prosegur Roma s.r.l. - esercente attività di vigilanza privata - dal 14.7.1992, con mansioni tecnico-operative ed inquadramento al livello 4S; di aver svolto fino al giugno 1996 attività di sorveglianza delle postazioni esterne; che dall'8.7.1996 al 30.4.1997 era stato adibito a mansioni di capo-turno presso la centrale operativa di via Crescenzo e, dall'1.5.1997, presso la nuova centrale operativa di via Mar della Cina, assolvendo compiti di controllo e gestione delle pattuglie, del personale dislocato sulle singole postazioni di sorveglianza (ricezione e segnalazione degli allarmi, richieste di sostituzioni, comunicazioni di servizio), dei vari allarmi, della documentazioni inerente ai predetti incumbenti e della sua archiviazione; che da febbraio 1998 svolgeva mansioni di capo-turno presso la control room della IBM, in via Shangai, assolvendo compiti di gestione e controllo degli impianti di allarme computerizzati, degli accessi all'edificio, nonché di tutto il personale addetto alla vigilanza che operava nel suo turno di servizio. Affermava che per le mansioni svolte dall'8.7.1996 gli competeva l'inquadramento nel 3° livello del c.c.n.l. e concludeva per sentir accertare il suo diritto e condannare Prosegur a pagargli a titolo di differenze retributive maturate a questo titolo fino al 30.6.1998 la complessiva somma di £. 4.212.702, oltre che le differenze retributive maturate in seguito.

Costituendosi in giudizio, Prosegur deduceva che fino a maggio 1997 il ricorrente aveva svolto attività di guardia giurata e, poi, presso IBM, mansioni di addetto alla verifica di tutti gli allarmi inerenti la sicurezza, con il compito di dare applicazione, senza margini di discrezionalità, alle procedure previste. Deduceva, ancora, che il ricorrente non aveva mai svolto compiti di capo-turno presso la Sala Operativa, ma di semplice addetto. Concludeva per il rigetto del ricorso.

In corso di causa il giudice interrogava liberamente le parti ed escuteva i testi ammessi.

Prima della decisione le parti depositavano note difensive autorizzate.

Finalmente, all'udienza del 11.2.2004, esaurita la discussione, il giudice pronunciava sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.



Prosecur deduce che il ricorrente non ha mai svolto mansioni di capo-turno della centrale operativa, ma di semplice addetto.

Ora, il c.c.n.l. applicato al rapporto (doc. 17 e 18 all.fasc.ric.) prevede che vadano inquadrati al 3° livello il Capo-squadra, il Capo-turno, il Capo-zona, il Capo-posto, il Capo-sezione e l'Operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale e al 4° livello gli Operatori adibiti in via prevalente e permanente alla centrale operativa.

Nella comunicazione avente ad oggetto l'«assegnazione compiti» del 23.7.1996 il responsabile della sala operativa Prosecur qualifica il ricorrente «Capo Turno».

Il teste , introdotto da parte ricorrente, ha deposto che "... all'inizio il ricorrente lavorava in sala operativa come operatore di centrale o capo-turno, con compito ricezione allarmi, contatto degli operatori sul territorio, contatto con i clienti ..." e che "... è il capo-turno che, ricevendo gli allarmi, decide il da farsi, vale a dire se disporre un intervento di controllo o meno ...": e ancora, che, in seguito, "... il ricorrente è passato a lavorare presso IBM con mansioni di operatore della sala di controllo ..." e che "... più o meno i compiti svolti .. sono gli stessi .. in quanto, anziché coordinare pattuglie .. coordinava le tre guardie giurate .. in servizio..".

Il teste , introdotto da parte ricorrente, ha deposto: "... All'inizio ho lavorato come guardia particolare giurata, poi sono passato a fare il capo-turno in sala operativa a.d.r.: dalla sala operativa guidiamo il personale sul territorio, ad esempio, inviandolo laddove avevamo avuto una segnalazione di allarme e informandoci se tutto andava bene, etc. a.d.r.: io ho conseguito il 3° livello dopo che avevo già cominciato a lavorare in sala operativa .. a.d.r.: in sala operativa, quando lavoravo come capo-turno, ero solo io a.d.r.: non tutti quelli che lavoravano in sala operativa erano inquadrati al 3° livello ...".

Il teste , introdotto da parte convenuta, ispettore della convenuta dal 1994, ha deposto: "... i compiti del capo-turno .. consistono nel ricevere gli allarmi - la più parte viene ricevuta via monitor nel quale appaiono il sito allarmato e la natura dell'allarme (...) , pianificare l'intervento (contattare l'unità mobile più vicina al sito) ed istruirla sulle modalità di intervento. Le mansioni di capo-turno presuppongono una certa esperienza, sicché colui che le svolge è di norma in grado di scegliere i colleghi che devono effettuare l'intervento e di indicare agli stessi come muoversi. La sala operativa è il punto nevralgico dell'Istituto di Vigilanza; tutte le radiomobili sono collegate con la sala operativa e tutte le guardie fanno riferimento alla sala operativa. Qui vengono ricevute anche le telefonate dei clienti di carattere operativo a.d.r.: presso la control room di IBM il lavoro del capo-turno funziona in modo analogo a come funziona presso la centrale operativa .. a.d.r.:"



presso la sala operativa e la control room l'operatore è uno soltanto a.d.r.: esiste un responsabile del servizio IBM, che ha il compito di coordinare l'attività degli operatori della control room e delle guardie particolari giurate in servizio presso IBM a.d.r.: solo in situazioni estreme, anzi in pochi casi, capita che l'operatore della control room o della centrale operativa, prima di disporre l'intervento, contatti i superiori responsabili per sapere il da farsi .. a.d.r.: mi consta che gli addetti alla sala operativa abbiano il 3° livello a.d.r.: il ricorrente ha lavorato presso la sala operativa ..".

Dalla comunicazione del 23.7.1996 e dalle deposizioni testimoniali, dunque, risulta che il ricorrente ha lavorato presso la sala operativa dell'Istituto, prima, e, poi, presso la control room IBM; che sia in sala operativa che in control room l'operatore è unico ed i compiti sono analoghi; che l'operatore addetto alla sala operativa come quello addetto alla control room, ricevuto l'allarme, opera con autonomia decisionale, stabilendo il contatto con la pattuglia o il vigile sul territorio e guidandone l'attività.

Può dirsi provato, dunque, in conclusione, che il ricorrente ha effettivamente svolto per Prosegur mansioni di capo-turno od operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale. Pertanto, visti il c.c.n.l. applicato al rapporto e l'art. 2103 cod.civ., e considerato anche quando dichiarato dal teste Andreozzi circa l'inquadramento degli "addetti alla sala operativa", va dichiarato il diritto del ricorrente di essere inquadrato nel livello 3° a far data dal 9.10.1996, trascorsi 3 mesi da quando egli ha iniziato a svolgere mansioni di addetto alla centrale operativa.

Prosegur, inoltre, va condannata a pagare al ricorrente la differenza tra la retribuzione erogatagli e quella che gli spetta per il superiore inquadramento - pari, fino al 30.6.1998, all'incontestata somma di £. 4.212.702/e 2.175,70, con gli interessi sull'importo dei singoli ratei via, via rivalutati maturati dalla data di debenza di ciascun rateo al saldo (SS.UU. 2001/38).

Spese secondo soccombenza nella misura in dispositivo.  
Il giudice del lavoro,

p.q.m.

rigettata ogni ulteriore domanda, eccezione ed istanza,

..omissis..

Roma, 11 febbraio 2004.

Il giudice del lavoro  
dott. stefano visonà

IL CANCELLIERE C1  
Antoniana Katia Biondi



*[Handwritten signature]*

Depositato in Cancelleria

Roma, li ..... 20 APR. 2004 .....

IL CANCELLIERE C1  
Antoniana Katia Biondi



*[Handwritten signature]*

Tribunale di Roma - Sezione

# ANNOTAZIONI RILASCIO FORMULE ESECUTIVE

Sentenza n° \_\_\_\_\_



Apposta formula esecutiva  
16 MAG. 2004  
P. IV. MICHELAN AM.

S 7851/04

4 PARTI



07 MAG. 2004  
CANCELLIERE

IL CANCELLIERE CI  
Pasquale Delfino